

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 744-A

RELAZIONE DELL' 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE MARIOTTI)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale

**d'iniziativa dei senatori SENESI, SALVATO, FERRAGUTI,
VISCONTI, LIBERTINI, MARIOTTI e BONO PARRINO**

—————
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1987
—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a coprire una lacuna della legislazione italiana, che non interpreta le esigenze dei viaggiatori in maniera adeguata, garantendo loro *comfort* minimi nelle grandi infrastrutture di trasporto, in linea con quanto avviene negli altri paesi europei.

Al fine di favorire l'utilizzo dei mezzi destinati al trasporto pubblico, tenendo conto degli interessi prioritari dei cittadini-utenti, nonché dei turisti stranieri, il disegno di legge prevede per la rete autostradale aree attrezzate per brevi soste, ove gli utenti possano riposare adeguatamente. Ciò può anche contribuire a ridurre una delle principali cause degli incidenti stradali, vale a dire la stanchezza dell'autista. Sono inoltre previsti specifici *comfort* per i viaggiatori fino a 6 anni di età e per i loro accompagnatori, rendendone il trasporto più comodo e sicuro.

La Commissione ha esaminato con attenzione il provvedimento, valutando anche le osservazioni ed i suggerimenti formulati dalle associazioni di categoria, ed ha infine apportato diverse modifiche al testo originario, migliorandone la formulazione.

L'articolo 1 obbliga enti e società che gestiscono servizi pubblici di trasporto o la rete autostradale pubblica o in concessione a destinare quote di contributi provenienti dallo Stato o dalle Regioni alla realizzazione di strutture e luoghi attrezzati per rendere più confortevoli i viaggi nel nostro territorio.

L'articolo 2, concernente la realizzazione di «centri di accoglienza» per bambini e loro accompagnatori, nonché di parcheggi nelle principali stazioni di servizio della

rete autostradale, è stato modificato dalla Commissione. Le modifiche principali riguardano la previsione di impianti per i servizi igienico-sanitari atti ad accogliere gli effluenti dei caravan e delle autocaravan, nonché il rinvio ad appositi decreti ministeriali sia per la individuazione delle infrastrutture e delle aree di servizio rientranti nel provvedimento, sia per la fissazione dei criteri per la realizzazione degli impianti da installare nei parcheggi.

L'articolo 3 stabilisce che nei mezzi di trasporto collettivo siano predisposti spazi adeguati affinché nelle lunghe percorrenze i viaggiatori fino a 6 anni possano riposare adeguatamente. Al fine di non gravare eccessivamente i vettori interessati, in considerazione delle notevoli difficoltà tecniche delle soluzioni operative originariamente prospettate, la Commissione ha ritenuto di differenziare l'obbligo per gli aeromobili e i *pullman*, nei quali le società di trasporto potranno pertanto individuare autonomamente le sistemazioni idonee a garantire il riposo di bambini. È stata largamente riconosciuta l'utilità sociale di tali servizi, che al tempo stesso contribuiranno al recupero di una cultura dell'utilizzo del mezzo di trasporto collettivo rispetto a quello del mezzo individuale.

L'articolo 4 individua nel piano quinquennale 1991-1995 lo strumento che consentirà, con gradualità, di dotare il nostro paese di un buon livello di servizi, pari a quello già esistente negli altri paesi aderenti alla Comunità economica europea.

Se ne raccomanda pertanto l'approvazione nel testo accolto dalla Commissione.

MARIOTTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SENESI ED ALTRI

Art. 1.

1. Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici di trasporto o la rete autostradale destinano una quota pari all'1 per cento dei contributi e delle sovvenzioni dello Stato e delle Regioni per la realizzazione delle strutture e dei luoghi di sosta attrezzati, necessari per garantire viaggi confortevoli agli utenti dei servizi pubblici di trasporto e delle strade e autostrade, anche allo scopo di contribuire efficacemente alla sicurezza stradale.

2. In caso di inadempienza, il Ministro competente dispone il recupero dei contributi dello Stato con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2.

1. Nei porti, negli aeroporti, nelle stazioni principali dell'Ente ferrovie dello Stato, delle ferrovie concesse e delle linee metropolitane sono istituiti «Centri di accoglienza» per donne e bambini fino a 6 anni, dotati di servizi igienici e di locali per il ristoro e la vendita di materiale igienico di prima necessità.

2. Nelle principali stazioni di servizio della rete autostradale o in aree attrezzate sono istituiti parcheggi per brevi soste o per un eventuale riposo degli utenti della rete autostradale, attrezzati, custoditi e dotati di idonei servizi igienici, ove manchino, e di servizi di informazione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i porti, le aerostazioni nonché le stazioni ferroviarie dell'Ente ferrovie dello Stato, delle ferrovie in concessione e delle linee metropolitane, nei quali a cura dei soggetti gestori devono essere istituiti appositi centri di accoglienza, per bambini fino a sei anni e loro accompagnatori, dotati di servizi igienici e di locali per il ristoro e per la vendita di materiale igienico di prima necessità.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le stazioni di servizio o le aree attrezzate della rete autostradale nelle quali devono essere istituiti parcheggi per

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 3.

1. Negli aeromobili, nei treni passeggeri e nei pullman a lunghe percorrenze sono predisposti spazi idonei al sonno dei bambini fino a 6 anni.

2. Dal 1° gennaio 1992 non sono più omologabili i mezzi di trasporto passeggeri per lunghi percorsi privi dei predetti spazi attrezzati.

Art. 4.

1. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, predispone il piano quinquennale 1988-1992 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, ne controlla l'attuazione e presenta al Parlamento un rapporto annuale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

brevi soste o per eventuale riposo degli utenti della rete autostradale, attrezzati, custoditi e dotati di idonei servizi igienici e di servizi di informazione. Nelle stazioni ed aree sono altresì realizzati impianti per i servizi igienico-sanitari, atti ad accogliere gli affluenti dei caravan o delle autocaravan, in conformità ai criteri che saranno determinati con il predetto decreto del Ministro dei lavori pubblici.

1. Negli aeromobili e negli autobus adibiti ai servizi a lunga percorrenza dovranno essere offerte sistemazioni idonee al sonno e alla ritenuta dei bambini fino a sei anni. Nei treni passeggeri e sulle navi traghetto o adibite ai servizi a lunga percorrenza sono predisposti spazi idonei al sonno di bambini fino a sei anni e rese disponibili attrezzature per la ritenuta dei bambini dello stesso arco di età.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i servizi aerei, marittimi, ferroviari e stradali a lunga percorrenza da sottoporre agli obblighi di cui al comma 1. Con lo stesso decreto sono determinate le caratteristiche delle sistemazioni e delle attrezzature di ritenuta, nonché le modalità di predisposizione degli spazi per il sonno.

Art. 4.

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, predispone il piano quinquennale 1991-1995 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, ne controlla l'attuazione e presenta al Parlamento una relazione annuale.